

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da:

Dott. TRICOMI Laura - Presidente

Dott. PAZZI Alberto - Consigliere

Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliere Rel.

Dott. RUSSO Rita Elvira Anna - Consigliere

Dott. REGGIANI Eleonora - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21877/2025 R.G. proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dall'avvocato unitamente all'avvocato - ricorrente -

contro

B.B., rappresentato e difeso dall'avvocato B.B.

- controricorrente -

contro

C.C., rappresentata e difesa dall'avvocato unitamente all'avvocato - controricorrente -

nonché contro

Procuratore Generale Presso La Corte Di Cassazione -intimato-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 9/2025 depositata il 16/04/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2026 dal Consigliere Maura Caprioli.

Svolgimento del processo

A.A. impugnava avanti alla Corte di appello di Bologna la decisione del Tribunale di Piacenza che con sentenza nr 145/2024 del 5.3.2024 aveva disposto l'affidamento della figlia minore D.D. al Comune di Siziano e la collocazione della medesima presso la madre demandando ai Servizi le scelte rilevanti nell'interesse della minore stessa anche a sostegno della coppia genitoriale, confermando la residenza della minore nel Comune di Trivolzio.

Si costituiva C.C. chiedendo il rigetto dell'impugnazione ed in via incidentale l'accoglimento della richiesta di affido esclusivo della minore con sospensione della potestà genitoriale in capo all'appellante.

Con sentenza n. 9/2025 pubbl. il 16/04/2025 la Corte di appello rigettava l'appello principale e quello incidentale ed affidava la minore D.D. al Servizio Sociale di Segrate (MI) per il periodo di mesi 24, collocando la minore presso l'abitazione della madre, dove la bambina dimorava stabilmente, in Segrate (MI).

Osservava in relazione all'eccezione di incompetenza che la causa era stata ritualmente incardinata, a far data dalla domanda originaria di accertamento della paternità naturale di D.D. nel luogo in cui la minore risiedeva abitualmente ed in cui risiedeva ancora alla data della sentenza impugnata, ovvero il circondario del Tribunale di Piacenza non potendosi avere riguardo ai successivi trasferimenti della madre.

Con riguardo poi alla regolamentazione dei rapporti genitoriali rilevava, alla luce dell'indagine tecnica espletata della quale riportava i passaggi più significativi, una grave compromissione delle competenze genitoriali che rendeva quindi necessario la conferma dell'affido ai servizi sociali cui spettava il compito di sostenere ed accompagnare i deficit genitoriali.

Riteneva pertanto non accoglibili le richieste avanzate sia con l'appello principale che con quello incidentale che, ove accolte, avrebbero frustrato completamente gli sforzi fin qui fatti nell'identificazione dei profili problematici della relazione genitoriale e delle sue possibili soluzioni.

Avverso tale sentenza A.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria cui hanno resistito il curatore speciale e C.C. con distinti controricorsi.

Motivi della decisione

Ritenuto che:

Con il primo motivo si denuncia la violazione ex art. 360 n. 2 cpc e delle norme sulla competenza.

Si sostiene che il procedimento relativo all'affidamento di minori di genitori non coniugati si instaura nel luogo di residenza abituale del minore (come avviene per la maggior parte dei procedimenti civili minorili), da ritenersi quello nel quale il minore stesso ha consolidato, oppure, secondo un giudizio prognostico, potrà consolidare una rete di relazioni, di affetti, tali da assicurargli uno sviluppo psicofisico armonico.

Dimora abituale della minore che ricadrebbe presso il Comune di Trivolzio, secondo quanto emergerebbe dagli atti di causa richiamati anche dalla difesa del A.A. nell'atto di appello promosso,

dalle difese avverse, dalle relazioni degli assistenti sociale, dalla relazione della Polizia Municipale di San Giorgio Piacentino.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 cpc, violazione o falsa applicazione dell'art. 337 ter c.c. diritto alla bigenitorialità e dell'art. 8 Convenzione EDU.

Si rimprovera alla Corte di Appello di Bologna di non aver previsto in considerazione del perdurare dell'elevata conflittualità genitoriale, della sussistenza di una compressione del diritto alla bigenitorialità e del pregiudizio arrecato alla minore, una diversa modalità di incontri padre figlia liberalizzandoli senza consentire ai servizi sociali affidatari di procrastinare la forma protetta "sine die" con la conseguente lesione del diritto del figlio alla bigenitorialità.

Si censura poi la mancata nomina del curatore speciale la cui figura professionale avrebbe potuto essere considerata più vicina alle esigenze del minore, nei casi in cui la conflittualità non consenta all'Ente affidatario di poter mettere in esecuzione i provvedimenti del giudice evitando in tal modo di privare la minore della figura paterna.

Il primo motivo è infondato.

Questa Corte ha più volte ritenuto che, in tema di procedimenti de responsabilitate, il principio della perpetuatio competentiae, in forza del quale la competenza territoriale del giudice adito rimane ferma, nonostante lo spostamento in corso di causa della residenza anagrafica o del domicilio del minore a seguito del trasferimento del genitore con cui egli convive, prevale, per esigenze di certezza e di garanzia di effettività della tutela giurisdizionale, su quello di "prossimità", ove il provvedimento in relazione al quale deve individuarsi il giudice competente sia quello stesso richiesto con l'istanza introduttiva o con altra che si inserisca incidentalmente nella medesima procedura, senza che rilevi una successiva variazione (v. da ultimo Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32678 del 24/11/2023).

Correttamente la Corte di appello ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza territoriale atteso che la residenza anagrafica della minore, all'epoca dell'originaria azione introdotta ovvero ex art. 250 c.c. e poi proseguita per regolamentare i rapporti genitoriali, era a San Giorgio Piacentino in provincia di Piacenza, residenza che è stata successivamente trasferita nella fase di appello a Segrate.

Il secondo motivo è inammissibile.

In tema di affidamento di minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass., n. 4056/23).

In materia di affidamento dei minori, il giudice deve prendere in esame le ragioni della conflittualità tra i genitori, qualora sussistente, senza limitarsi a dare rilievo alla medesima per giustificare un affidamento ai servizi sociali, in quanto l'individuazione dei motivi che hanno determinato e continuano a determinare tale conflittualità influisce sulla valutazione della capacità genitoriale, che deve essere improntata al perseguimento del migliore interesse del minore (Cass., n. 24972/23).

Alla luce della richiamata giurisprudenza, va osservato che la doglianza tende al riesame dei fatti. Invero, dall'analitica relazione della c.t.u. i cui passaggi più significativi sono stati richiamati nella decisione impugnata si evince che l'affidamento della minore al Servizio Sociale di Segrate - con la

suddetta dettagliata disciplina demandata ai Servizi Sociali- fosse la soluzione più rispondente al miglior interesse della minore.

Va infatti considerato che come testualmente scrive il c.t.u. che" I signori A.A. e C.C. costituiscono una coppia caratterizzata da una grave sia pure diversa compromissione delle competenze genitoriali...Tuttavia ad oggi la sig.ra C.C. e il sig. A.A. sono apparsi in grado, di dimostrare di essere in grado di costruire o di aver già costruito un legame importante con Allegra...Ne deriva una situazione che nell'attualità vede sostanzialmente inalterate le capacità di accudimento e di sintonizzazione affettiva dei genitori, il che consegna all'osservazione del CTU una bambina complessivamente e in linea con la fase evolutiva, curata e ben trattata...Questo, pur riscontrandosi un assetto personologico che, sul lato di entrambi i genitori, lascia intravedere elementi di pregiudizio futuro per lo sviluppo della bambina...".

In questo quadro la Corte di appello con la precipua finalità di superare le criticità emerse in ordine ad entrambi i genitori ha ritenuto di confermare la misura dell'affido ai servizi sociali il cui ruolo di sostegno ai deficit genitoriali non è stato sino ad oggi ben compreso dalle parti prevedendo un riavvicinamento graduale della minore al padre secondo un calendario predisposto dal servizio sociale per un periodo di due mesi, al termine del quale, anche prima se opportuno, l'Ente affidatario avrebbe valutato la possibilità di liberalizzare gli incontri padre-figlia, con opportuna progressione, oppure proseguire nelle modalità protette.

La ripresa della relazione padre-figlia è affidata ad un incremento graduale sino a giungere alla liberalizzazione degli incontri.

Viene in rilievo un provvedimento limitativo delle capacità genitoriale sia del padre che della madre, nell'ottica del riavvicinamento della minore a quest'ultimi, specie con riguardo alla ripresa dei rapporti di D.D. con il padre.

Infine, è irrilevante il fatto che il provvedimento impugnato non sia munito di un termine d'efficacia che, nella specie, non risultava necessario, trattandosi di misura transitoria, puramente limitativa delle capacità genitoriali, tesa a reintegrare i genitori nel pieno esercizio delle stesse.

Con riguardo alla mancata nomina del curatore speciale che secondo la prospettazione di parte ricorrente avrebbe potuto evitare, nei casi conflittualità in sede esecutiva di privare la minore della presenza del padre, con l'espletamento del diritto di visita in forma libera, se ne deve rilevare l'infondatezza.

Va in primo luogo osservato che la Corte di appello ha revocato i poteri sostanziali conferiti con la nomina al curatore speciale invitando tuttavia i servizi a comunicare tempestivamente al GT la necessità della nomina di un curatore con poteri sostanziali ove il conflitto genitoriale rendesse difficile o impossibile intervenire a tutela della minore.

In secondo luogo, va rilevato che l'eventuale contenzioso che dovesse insorgere in sede esecutiva circa il mancato rispetto delle modalità di visita nei termini stabilite nella decisione impugnata va demandata al Giudice tutelare che è l'organo deputato a tale incombenza ove a tal fine sollecitato da chi si assume leso nell'esercizio del diritto di visita.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore del curatore speciale e della controricorrente, spese che si liquidano per il primo a favore dello Stato in complessive Euro 2800,00 per compensi, otre spese prenotate a debito; per la seconda in complessivi Euro 2800,00 oltre ad Euro 200,00 per esborsi ed ad accessori di legge ed al 15 % per spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 196/2003.

Conclusione

Così deciso in Roma il 24 giugno 2026.

Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2026.